



Associazione Vigili del Fuoco Pordenone
Organizzazione di Volontariato - ONLUS

Sede Legale:
Via Interna 14 – 33170 Pordenone (PN)
info@vvfpn.it - +39 337 113 6456

CF 91082850933
numero RRV 1047 decreto 2700 del 03-08-2015



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 07 agosto 2024 alle ore 21:10, essendo andata deserta la prima convocazione il giorno precedente, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci presso l'aula formazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone con il seguente ordine del giorno (rif. AVVFPN-2024-00108-1 del 23/07/2024, AVVFPN-2024-00110-1 del 05/08/2024 inviate a mezzo email con ricevuta di consegna a tutti i Soci dell'Associazione).

- comunicazioni del Consiglio Direttivo;
- modifiche allo Statuto.

Presenti per il Consiglio Direttivo:

Sig. Matteo Copetti	PRESIDENTE
Sig. Marc Mulkens	VICEPRESIDENTE - RESP. C.RA "VALLE FRIZ"
Sig. Giuseppe Maenza	SEGRETARIO/TESORIERE
Sig. Bruno Misan	
Sig.ra Giordana Bruna Fiorino	
Sig. Riccardo Stabile	(delega)
Sig. Riccardo Venerus	(delega)
Sig. Maurizio Roman	(delega)
Sig. Cristian Tavano	(delega)

TOT. CONSIGLIERI PRESENTI 05

TOT. CONSIGLIERI ASSENTI 05

TOT. SOCI PRESENTI 03

Viene constatata la validità dell'Assemblea (art. 7 dello Statuto Sociale).

Presiede il sig. Matteo Copetti, coadiuvato dal sig. Giuseppe Maenza, segretario/tesoriere, verbalizza la sig.ra Giordana Bruna Fiorino.

Viene riassunto brevemente ai presenti quanto inviato agli stessi precedentemente nel prot. AVVFPN-2024-00110-1 del 05/08/2024.



Associazione Vigili del Fuoco Pordenone
Organizzazione di Volontariato - ONLUS

Sede Legale:
Via Interna 14 - 33170 Pordenone (PN)
info@vvfnpn.it - +39 337 113 6456

CF 91082850933
numero RRV 1047 decreto 2700 del 03-08-2015

A seguito del cambio previsto dalle nuove direttive dell'UE per la regolamentazione del Terzo Settore, a partire dal 01 gennaio 2025, tutte le associazioni di volontariato dovranno dotarsi di partita IVA. Questo comporta la necessità di avere una sede legale associativa che, nel caso della nostra Associazione, non può essere fissata all'interno delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nonostante gli sforzi ed i numerosi tentativi di trovare una sede all'interno del Comune di Pordenone, come il vigente Statuto Associativo prevede, non è stato possibile individuare alcuna soluzione idonea. In seguito a ciò è stato esteso il raggio d'azione all'intera provincia, dove l'opzione più percorribile è risultata la proposta avanzata dalla "Associazione Via di Natale", la quale si è resa disponibile ad ospitare la sede legale della nostra Associazione nella sua struttura ubicata nel Comune di Aviano, presso la Casa Via di Natale 1, via Pedemontana Occidentale, 10 - 33081 Aviano (PN).

Si propone quindi di modificare lo Statuto ai seguenti punti:

- articolo 1, comma 1 e 2, per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale;
- articolo 7, aggiunto comma 14, per adeguare la possibilità di partecipazione e votazione in modalità telematica alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Si procede alla votazione per voto palese.

Risultato votazione:	12	FAVOREVOLI
	0	CONTRARI
	0	ASTENUTI

Si delibera pertanto di procedere con le modifiche proposte, dando mandato al sig. Matteo Copetti ed al sig. Giuseppe Maenza di avviare tutte le procedure previste dalla Legge e dalla vigente normativa per il disbrigo delle pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto approvato, il cambio di sede legale, l'apertura della partita IVA e le dovute successive comunicazioni agli Enti, Strutture e terzi soggetti collegati con l'Associazione.

Si allega al presente verbale lo Statuto approvato.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, l'Assemblea si ritiene conclusa alle ore 21:45.

Pordenone, 07 agosto 2024

La verbalizzante

Giordano Bruno Fiorino

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

atto registrato a Pordenone il 16-08-2024
al n° 1643 Mod. 3 con liquidari ESSENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____





1
allegato _____ all'atto reg. tra
Porto _____ al
n° 1643 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € _____

Associazione Vigili del Fuoco Pordenone Organizzazione di volontariato (ODV)

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), una Associazione di volontariato, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: "**Associazione Vigili del Fuoco Pordenone**" ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Aviano (PN) e con durata illimitata.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

articolo 5 comma 1 lettera a)

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

articolo 5 comma 1 lettera f)

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

articolo 5 comma 1 lettera h)

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

articolo 5 comma 1 lettera i)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

articolo 5 comma 1 lettera t)

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

articolo 5 comma 1 lettera u)

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. L'Associazione è costituita al fine di portare aiuto in tutti gli ambiti alle fasce sociali considerate disagiate o comunque deboli, con particolare attenzione verso l'infanzia, mediante interventi sul territorio istituiti anche in collaborazione con altre associazioni, enti e strutture che operano negli stessi ambiti.

In ogni caso, qualsiasi intervento o progetto istituito dall'Associazione non dovrà in alcun modo essere in contrasto o conflitto con il ruolo e le attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli Associati)

1. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;





4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi la ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
7. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli Associati)

1. Gli Associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione,
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli Associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
3. Tutti i Soci con età inferiore ai 18 (diciotto) anni, ma che abbiano compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari eccettuati quelli dell'elettorato passivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di Associato)

1. La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione assunta con voto segreto dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione adottata dovrà essere comunicata all'Assemblea nella prima riunione utile e adeguatamente all'Associato che potrà chiedere che sull'esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri.
3. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio

Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo, ove nominato;
 - il Revisore Legale dei Conti, ove nominato;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. Ai componenti degli Organi Associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo o di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
2. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) Associati. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
3. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene, di norma, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (Quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati o inviata con qualunque mezzo che ne consenta la prova di ricezione.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello di previsione.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.



9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca:
 - i componenti del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo e di Revisione legale quando ne ricorrano le condizioni;
 - il Collegio dei Probiviri.
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - e) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio (ex art. 21 c. 3 del C.C.);
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - i) approva il bilancio di previsione.
10. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, della metà più uno degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque il sia il numero degli Associati presenti.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
13. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (Tre quarti) degli Associati.
14. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.
4. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:





- eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vice Presidente;
 - nominare il Segretario;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre il bilancio di previsione;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione o l'esclusione degli Associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
5. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (Tre) ed 11 (Undici) nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 (Tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 6. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica contenente l'ordine del giorno ricevuta dai componenti almeno 3 (Tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata, anche telefonicamente, almeno un giorno prima della riunione.
 8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e comunque, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al capoverso precedente, quando sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
 9. Il Consiglio Direttivo delibera, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
 10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Consigliere verbalizzante e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
 11. I compiti del Segretario sono:
 - la tenuta della contabilità;
 - la cura di tutte le altre incombenze di ordine burocratico amministrativo.
 12. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art.26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per morte; può essere revocato, per gravi motivi, dall'Assemblea ordinaria.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Il Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (Tre) membri da eleggere anche fra non Soci. L'Assemblea che ha provveduto all'elezione nomina anche il Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri formula proposte all'Assemblea in merito ai ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti di esclusione adottati nei loro confronti.
3. Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti di quest'ultimo e lo stesso.
4. Delle proprie deliberazioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e non sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 11

(L'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n° 117//2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 12

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n° 117//2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 17

(Libri)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Gli Associati hanno diritto di prendere personalmente visione dei suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione e di estrarne copia a loro spese.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori subordinati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (Cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati

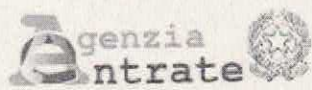
ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e loro modifiche o integrazioni.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE
UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE



Registrazione di Atto Privato

Il 16/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK , serie 3 , numero 1643

data di stipula: 07/08/2024

ident.vo telematico: TIK24L001643000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91082850933

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91082850933				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: